

Con la sentenza n. **28888** la **Seconda Sezione Civile** della **Corte di Cassazione** stabilisce *l'applicazione di uno sconto sulle sanzioni antiriciclaggio*. La sentenza riguarda una sanzione applicata ad un **Soggetto finanziario** che era stato multato per **violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospette** (mancata segnalazione di una considerevole mole di operazioni di prelievo di denaro contante da parte di un cliente). L'importo complessivo della sanzione, a causa del numero di operazione effettuate dal cliente e dell'importo complessivo, aveva compreso il 10% delle somme movimentate. Su questa aspetto la **Cassazione** ha stabilito una rideterminazione del *trattamento punitivo, chiarendo che l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017* (che ha riscritto larghe parti della disciplina antiriciclaggio) *impone un'applicazione retroattiva nel segno del favor rei*.

Si tratta di una deroga nell'ambito delle sanzioni amministrative al principio che *vede applicabile la Legge in vigore al momento dell'infrazione*. Viene specificato, però, che esiste una norma precisa, l'**art.69**, del Decreto che lo prevede espressamente. La **Corte di Cassazione** specifica che *la soggezione alla disciplina in vigore quando viene commessa la violazione è ancora possibile ma solo se la sua applicazione dà un esito più favorevole al Soggetto sanzionato*.

La sentenza, inoltre, respinge l'opposizione fondata sulla valorizzazione della **clausola di invarianza economica, ovvero la perdita che l'Erario subisce dall'interpretazione da parte della Cassazione**. La **Corte** precisa che *il credito da sanzione non può essere mai considerata una entrata stabile da parte dell'Amministrazione finanziaria perché è la sua stessa esistenza ad essere dubbia, in quanto subordinata all'esito della controversia giudiziaria. Di fatto, l'esito delle liti non deve poter condizionare i saldi di finanza pubblica, aprendo così ad una riconsiderazione della percentuale del 10% di tassazione della sanzione*.